



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del SINDACO

Numero 17 del 11/08/2025

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di divieto temporaneo di spargimento di concimi anche con digestato dei depuratori sul territorio comunale per motivi di emissioni di cattivi odori oltre i limiti di normale tollerabilità.

IL SINDACO

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto l'art. 54, commi 2 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerata la presenza sul territorio comunale di alcune attività agricole che praticano in questo periodo di particolare calura lo spargimento di ammendanti compostati misti anche con fanghi di depurazione;

Dato atto che dai verbali e dai rapporti tecnici redatti da ARPAT (Rapporto di Prova N. 7609/24 del 26/03/2024 e Rapporto di Prova N. 16043/24 del 20/06/2024) si ha riscontro che i materiali utilizzati ("ammendante compostato misto" e "ammendante compostato misto con fanghi") risulterebbero inodore, omogenei e con una percentuale di materiali estranei ben al di sotto dei limiti di legge, senza superamento dei valori limite previsti dal D.Lgs 75/2010;

Preso atto che un sopralluogo effettuato da personale ASL in passato ha evidenziando la percezione di odori tipici in particolari condizioni microclimatiche, evidenziando la mancanza di una normativa speciale per le emissioni odorigene;

Operatore: Geri Marco

Dato atto che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 87/2025, è stata adottata la modifica al comma 4 dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Rurale rubricato "Fertirrigazione", prevedendo per i materiali che possono dare origine a maleodoranze l'obbligo di interrimento entro 48 ore dall'approvvigionamento e il divieto di accumulo;

Rilevato tuttavia che, nonostante i controlli tecnici e le più recenti modifiche regolamentari, la situazione non risulta migliorata soprattutto durante i periodi di particolare calura estiva;

Dato atto che le emissioni odorigene generate dallo spargimento dei suddetti materiali continuano a produrre gravi livelli di disagio percepiti dalla popolazione e dagli operatori turistici, soprattutto nel periodo di massima presenza turistica, pregiudicando il godimento del territorio, la vivibilità dei luoghi e la reputazione turistica del Comune;

Considerato che la persistenza di tali criticità anche dal punto di vista della salute umana è stata segnalata per le vie brevi e anche sui social media oltre che da numerose segnalazioni e lamentele provenienti da cittadini e operatori turistici;

Richiamati i principi espressi in alcuni arresti giurisprudenziali ed in particolare quelli di cui alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 36905/2015 con riferimento anche all'art. 674 del C.p. secondo cui:

- non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità";
- è sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone;
- laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle testimonianze, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti e/o persone particolarmente qualificate;

Considerato che il fenomeno è particolarmente noto alla cittadinanza, ai membri delle varie istituzioni, del Consiglio, della Giunta, del Sindaco e degli agenti della Polizia Locale;

Ritenuto opportuno nonché indifferibile l'adozione di un provvedimento extra ordinem contingibile e urgente, a carattere temporaneo, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica e del pubblico interesse tenuto conto di una attenta ponderazione degli interessi in gioco tra il diritto alla salute e alla salubrità dell'aria e dell'ambiente e il diritto alla libertà di iniziativa economica, ritenendo di dover far prevalere la salvaguardia della salute e dell'economia turistica comunale finalità peraltro richiamate anche all'art 4 dello Statuto comunale;

ORDINA

- È fatto divieto su tutto il territorio del Comune di Campiglia Marittima, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 settembre 2025, salvo diverse disposizioni dovute a mutamenti delle condizioni climatiche, di effettuare lo spargimento, anche ai fini agronomici, dei seguenti prodotti: letami e materiali ad essi assimilati, concimi azotati, ammendanti organici, ammendanti compostati misti e misti con fango che possono dare origine a maleodoranze così come individuati dall'art. 18, comma 4, del Regolamento di Polizia Rurale, su terreni agricoli, prati, orti e altre superfici, ad eccezione dei casi di emergenza agronomica debitamente motivati e autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- La Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

- La pubblicazione all'albo pretorio comunale e la massima diffusione della presente ordinanza.
- La trasmissione della stessa alla Prefettura, alla Questura, alla locale ASL, all'ARPAT e alle associazioni di categoria interessate.

AVVERTE

- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.